

VENETO SVILUPPO

FONDO DI ROTAZIONE SETTORE TURISMO L.R. 33/2002 - SEZIONE B

SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese alberghiere di cui all'art. 22 della Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 (alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, residenze d'epoca alberghiere), che svolgono attività ricettiva con sede legale e tutte le sedi operative in Veneto e che siano classificabili come PMI ai sensi della vigente disciplina comunitaria.

Alle agevolazioni non possono accedere le imprese del settore turistico considerate in difficoltà secondo la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento (CE) n. 800/2008.

INTERVENTI AGEVOLATIVI

Le operazioni finanziarie di cui alla presente sezione del Fondo di Rotazione sono:

1. **RICAPITALIZZAZIONE AZIENDALE**, perfezionabile secondo due modalità:

- a) Prestito partecipativo agevolato: trattasi di finanziamento agevolato erogabile all'impresa in presenza di aumento di capitale già deliberato e sottoscritto per almeno pari importo dai soci, i quali effettueranno i versamenti nelle casse sociali in maniera dilazionata, in corrispondenza delle scadenze di rimborso del prestito partecipativo stesso;
- b) Finanziamento agevolato: trattasi di sovvenzione subordinata a contestuale aumento di capitale, di almeno pari importo, da parte dei soci. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'avvenuto versamento dell'aumento nelle casse sociali.

2. **RIEQUILIBRIO FINANZIARIO AZIENDALE**: il fondo di rotazione interviene per il riequilibrio finanziario aziendale, concedendo finanziamenti a tasso agevolato, parametrando l'importo ad un massimo del 30% della media ponderata, dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle PMI richiedenti, del differenziale tra attivo immobilizzato e capitali permanenti, consentendo pertanto, con un intervento agevolato, un riequilibrio patrimoniale delle imprese che hanno sostenuto, con indebitamento a breve, investimenti produttivi nelle strutture alberghiere.

3. **CONSOLIDO DI PASSIVITÀ BANCARIE A BREVE:** finalizzato ad interventi di consolidamento di debiti bancari a breve termine *connessi a pregressi investimenti produttivi nelle strutture alberghiere*. Si consolidano esclusivamente gli *utilizzi per scoperto di conto corrente bancario (affidamenti a revoca per elasticità di cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa, considerando il minore tra gli importi rinvenenti alle scadenze degli ultimi due trimestri solari precedenti la data di presentazione della domanda*. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione della Banca circa l'effettivo utilizzo al netto delle anticipazioni.

Le iniziative ammesse sono da realizzare e le operazioni di finanziamento sono da erogare entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ammissione ai benefici del Fondo, salvo proroga che Veneto Sviluppo SpA potrà concedere su preventiva richiesta motivata esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore.

Le suddette operazioni finanziarie sono tra loro alternative e devono rispettare le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006 n. L. 379.

FORME TECNICHE, IMPORTI E DURATE

| FORME TECNICHE | FINANZIAMENTI AGEVOLATI |
|-------------------|---------------------------------------|
| Copertura massima | 100% dell'investimento ammesso |
| Importi | Min € 25.000 – max € 500.000 |

| | PMI CON SEDE NELLE LOCALITÀ MONTANE* | PMI CON SEDE NELLE ALTRE AREE DELLA REGIONE | PICCOLA IMPRESA | MEDIA IMPRESA |
|---|--|---|-----------------|---------------|
| Durata (compreso pre.amm.to max 12 mesi) | | | 84 mesi | 60 mesi |
| Quota Veneto Sviluppo | 50% tasso zero | 40% tasso zero | | |

*: Si definiscono zone montane quelle che ricadono nei confini delle Comunità montane così come previsto dalla legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane” e successive integrazioni e modificazioni.

Le operazioni finanziarie sono:

⇒ **PER I PRIMI SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE NEL BUR DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RISERVATE ESCLUSIVAMENTE ALLE PMI ALBERGHIERE AVENTI SEDE LEGALE E TUTTE LE SEDI OPERATIVE SOLO NEL TERRITORIO DELLE COMUNITÀ MONTANE;**

⇒ trascorsi sei mesi dalla suddetta pubblicazione possono richiedere le agevolazioni di cui trattasi tutte le PMI alberghiere aventi sede legale e tutte le sedi operative nel territorio della Regione del Veneto.

Gli intermediari finanziari applicano, in caso di operazioni di prefinanziamento attivate dopo l’ammissione ai benefici del Fondo, il medesimo tasso convenzionato concordato con i beneficiari.

L’ottenimento del finanziamento, indipendentemente dall’importo, comporta l’esclusione per l’impresa beneficiaria dalla possibilità di produrre ulteriori domande fino al totale rimborso dello stesso a valere sulla presente sezione.